

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
IN APPLICAZIONE DELLA MISURA 215
“PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI”
DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
ANNUALITA' 2012

INDICE

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Obiettivi generali | 14. Aree di applicazione |
| 2. Specie animali, massimali degli aiuti e disponibilità finanziaria | 15. Presentazione domande di aiuto |
| 3. Beneficiari | 16. Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A. |
| 4. Tipologia delle domande di aiuto | 17. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto |
| 5. Requisiti di accesso. | 18. Trasformazione di impegni |
| 6. Valutazione preventiva | 19. Autocertificazione di priorità |
| 7. Consistenza zootecnica. | 20. Istruttoria delle domande di aiuto e approvazione graduatorie |
| 8. Natura degli impegni | 21. Criteri di selezione |
| 9. Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari. | 22. Selezione delle domande. |
| 10. Piano degli Interventi (P.I.) | 23. Entità degli aiuti |
| 11. Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici | 24. Cumulabilità dei sostegni |
| 12. Prescrizioni generali | 25. Domande di pagamento |
| 13. Trasformazione di impegni | 26. Controlli |
| | 27. Riferimenti normativi e disposizioni finali |

1. Obiettivi generali

Con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Reggio Emilia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, intendono dare attuazione alla Misura 215 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, che persegue l'obiettivo di favorire metodi e condizioni di allevamento ottimali per il benessere degli animali, in ottemperanza a quanto previsto dall'aggiornamento al Programma Operativo di Misura (P.O.M.) approvato in data 27 dicembre 2011 con Delibera della Giunta Regionale n. 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 13 del 19.01.2012

2. Specie animali, massimali degli aiuti e disponibilità finanziaria

– Specie animali interessate al regime di aiuti e massimali degli aiuti

Specie animale/Indirizzo produttivo	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	303,5
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	196,49
Bovino da latte per formaggio Grana Padano / latte alimentare	202,58
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto	75,85
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto	242,64
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto	193,68
Bovino da carne: vitello a carne bianca	40,23
Ovino (Latte o Carne)	80,33
Galline Ovaiole	60,00
Pollo da carne	23,33
Suino – ciclo chiuso	35,30

– Disponibilità finanziaria e ripartizione

La disponibilità finanziaria del presente Avviso, finalizzata al pagamento delle domande di aiuto di cui alla Misura 215, è pari ad **Euro 901.558,23 destinati a coprire i primi 2 anni di applicazione della Misura (2012 e 2013).**

Disponibilità finanziaria e ripartizione fra le specie

Specie	%	1° Anno di impegno pagamento 2012	2° Anno di impegno pagamento 2013	Totale
Bovina	65	325.562,69	260.450,15	586.012,84
Suina	30	150.259,71	120.207,77	270.467,48
Avicola (pollo domestico)	3	15.025,97	12.020,78	27.046,75
Ovina	2	10.017,31	8.013,85	18.031,16
Totale	100	500.865,68	400.692,55	901.558,23

3. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 215 gli imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, titolari di aziende zootecniche ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali delle specie bovina, ovina, suina o avicola.

Possono accedere agli aiuti previsti per la Misura 215 gli imprenditori agricoli che si impegnano a dare applicazione ad uno o più degli impegni di durata quinquennale della Misura 215 del P.S.R. attivati attraverso il presente Avviso pubblico e che risultano essere:

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A..

Non possono presentare domanda di aiuto le imprese agricole:

- che allevano mediamente un numero di animali inferiore a 6 U.B.A.; tale valore va inteso come soglia minima di U.B.A. oggetto di impegno/pagamento complessivamente richieste nella domanda di aiuto ai fini della concessione degli aiuti;
- che non adottano almeno un impegno di nuova introduzione;
- che adottano impegni per un aiuto complessivo di importo inferiore o uguale a 300,00 €
- che rientrano in una delle categorie di allevamento individuate all'Allegato 2 del P.S.R. 2007-2013 "BUONA PRATICA ZOOTECNICA E AREE DI VALUTAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE" - versione 4 - come "Esclusioni specifiche" di seguito richiamate:
 - Suini: sistemi di allevamento all'aperto (brado e semibrado)
 - Galline ovaiole: allevamento per riproduttori
 - Pollo da carne: allevamento per riproduttori, allevamento per pulcini.

In caso di allevamento misto la domanda di aiuto potrà essere presentata solo in riferimento alle specie animali previste dalla Misura e ammissibili all'aiuto.

4. Tipologia delle domande di aiuto

Sono ammesse **unicamente** domande iniziali di aiuto.

Sono considerate domande iniziali di aiuto anche quelle presentate da beneficiari intestatari di concessione rilasciata con l'avviso pubblico del 2010 qualora riguardanti, esclusivamente, ricoveri aziendali diversi da quelli già oggetto di impegno.

Non sono ammissibili domande di ampliamento di impegni assunti con domanda di aiuto in concessione sul bando 2010.

5. Requisiti di accesso.

Per accedere alla Misura 215, i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno" di durata quinquennale**, possedere e rispettare i **requisiti minimi (Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.)** e le

condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nel " Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013":

a. requisiti minimi (B.P.Z.)

- Management aziendale e personale;
- Sistemi di allevamento e di stabulazione;
- Controllo ambientale;
- Alimentazione e acqua di bevanda;
- Igiene, sanità e aspetti comportamentali.

Per le aziende che operano in regime di zootecnia biologica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti per accedere alla misura sono costituiti:

- dalle norme previste dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla zootecnia biologica);
- dagli ulteriori requisiti previsti dalle Buone Pratiche Zootecniche, così come definite per ciascuna specie animale.

b. condizioni di accesso

- iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
- in possesso di partita IVA agricola o combinata;
- inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A.

Anche i **requisiti soggettivi** (imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile) definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno quinquennale.

Tutte le aziende che partecipano alla Misura dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti dalla **condizionalità** di cui all'Allegato II e III del Reg. (CE) n. 73/2009.

E' prevista l'**adesione parziale** alla Misura: in tal caso, l'unità di riferimento è costituita dal fabbricato zootecnico (ricovero) identificato anche attraverso il codice sanitario (Codice ASL di allevamento).

Pertanto, nella domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare il/i ricovero/i aziendale/i, tra quelli condotti, in relazione al/i quale/i intende far valere specifici impegni per il benessere animale.

I **requisiti minimi** e le **condizioni di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle e dei ricoveri aziendali condotti dal richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto, anche nel caso di **adesione parziale** alla Misura. In particolare, il rispetto delle B.P.Z. dovrà essere verificato con riferimento esclusivo alle specie animali allevate previste dalla Misura e ammissibili all'aiuto (per la specie suina si specifica che tale verifica è limitata al suino ciclo chiuso), e dovrà essere garantito non solo all'interno del ricovero aziendale oggetto di impegno ma anche dei ricoveri comunque non soggetti ad impegno (es. locali adibiti alla rimonta, alla riproduzione, ecc), intesi come insieme delle strutture di allevamento condotte dall'impresa agricola richiedente.

Per i ricoveri e le superfici aziendali ubicati al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna resta comunque obbligatorio il rispetto della **condizionalità**.

Essendo l'aiuto commisurato al numero di UBA oggetto di impegno/pagamento assoggettate ai diversi impegni di miglioramento attivati in ciascun ricovero aziendale, il beneficiario deve garantire la possibilità di individuare dalla documentazione aziendale tutti i movimenti di capi effettuati su ciascun ricovero; pertanto:

- per tutta la durata del periodo di impegno, le registrazioni dei movimenti di carico e scarico aziendali degli animali dovranno contenere anche il numero del ricovero sul quale i movimenti sono effettuati (per "numero del ricovero" si intende quello attribuito ad esso sulla domanda di aiuto); sui registri dovranno essere annotati anche i trasferimenti interni tra ricoveri.

Gli inadempimenti a tali obblighi di registrazione, qualora pregiudichino la verifica degli impegni, comportano la riduzione dell'aiuto da erogare per le UBA non controllabili, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda di aiuto.

Esclusivamente per il settore bovino le non conformità rilevate in ambito di **valutazione preventiva** del sistema IBA dovranno essere adeguate alle B.P.Z. non oltre la data di presentazione della prima domanda di pagamento.

E' concessa la possibilità alle imprese richiedenti di partecipare ai corsi di formazione in materia di benessere animale, previsti dalle B.P.Z., anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e comunque prima della concessione degli aiuti.

6. Valutazione preventiva

La valutazione preventiva risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto.

Come previsto dalla Misura 215, la valutazione del rispetto della B.P.Z. è differenziata a seconda della specie animale.

La valutazione andrà rinnovata anche nel caso in cui un'azienda l'abbia già eseguita in tempi antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto nell'ambito di protocolli sperimentali.

Per tale valutazione dovranno essere utilizzate apposite check-list, le cui informazioni essenziali, ai fini della classificazione, sono riportate in un supporto informatico specifico disponibile sul portale della Regione Emilia Romagna E-R/Agricoltura.

La classificazione (elaborazione dei dati desunti dalle check-list) verrà attuata utilizzando il citato supporto informatico e risulterà determinante, in via preliminare, per la presentazione della domanda di aiuto.

Il rispetto della B.P.Z. verrà identificato con il livello di classificazione aziendale equivalente a “Classe 3: azienda con un livello sufficiente di benessere” del sistema I.B.A.

L’esito della valutazione e della classificazione dovrà essere prodotto su supporto cartaceo (firmato dall’imprenditore agricolo e dal consulente tecnico, qualora l’imprenditore vi faccia ricorso); tale documento costituirà allegato alla domanda di aiuto predisposta secondo le specifiche di A.G.R.E.A.

Il supporto informatico permetterà alla Provincia di acquisire i dati al fine di procedere al completamento dell’istruttoria delle domande, ai fini operativi si precisa che la valutazione preventiva della domanda di aiuto è così articolata per specie:

- per la **specie bovina** (latte e carne) la **valutazione preventiva** dovrà essere effettuata dal richiedente, direttamente o per il tramite di un consulente tecnico, preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto utilizzando uno schema di valutazione e di classificazione predefinito secondo la metodologia I.B.A. – Indice Benessere Animale.
- per le **altre specie animali** (ovino – latte e carne - , galline ovaiole, pollo da carne, suino ciclo-chiuso), il rispetto della B.P.Z. dovrà essere verificato dal richiedente o per il tramite di un consulente tecnico preliminarmente alla presentazione della domanda di aiuto.

Per la **valutazione preventiva**, per ciascun ricovero ubicato nel territorio della Regione Emilia-Romagna, dovranno essere riportate alcune informazioni tecnico/strutturali così come indicate, per le diverse specie animali dal “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

7. Consistenza zootecnica.

Tra le informazioni richieste si evidenzia quella relativa alla **consistenza zootecnica**.

La consistenza zootecnica è riferita:

- al numero di animali **potenzialmente allevabili** in relazione alle caratteristiche strutturali dei ricoveri aziendali regolarmente autorizzati al momento della valutazione preventiva;
- alle categorie di animali così come definite dal Manuale tecnico. Tali categorie verranno convertite dal supporto informatico, secondo una specifica tabella contenuta nel suddetto Manuale tecnico, al fine di riportare nella domanda di aiuto le categorie di animali previste dalla determinazione regionale n. 3511 dell’1 aprile 2008 recante “Regolamento regionale n. 17/2003 - Anagrafe delle aziende agricole - Determinazione 12818/2003 - Determinazione ulteriori contenuti informativi dell’archivio e del fascicolo aziendale”.

8. Natura degli impegni

Gli **impegni** dei beneficiari decorrono secondo quanto stabilito dal Programma Operativo di Misura (**la decorrenza iniziale corrisponde alla data di presentazione della prima domanda di pagamento**), e dovranno essere mantenuti per ciascun anno del periodo di impegno.

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente dovrà indicare gli impegni che intende assumere tra quelli attivati tramite l'Avviso pubblico, distinguendo tra:

- **impegni di nuova introduzione**
- **impegni di mantenimento**

Tali impegni determinano, congiuntamente al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, la quantificazione dell'entità del sostegno, secondo le modalità indicate nel P.S.R. 2007- 2013.

Definizione di **impegno di nuova introduzione**:

- Connesso ad operazioni preliminari concluse nell'allevamento successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, entro il termine del periodo di precondizione che precede la prima domanda di pagamento, in ogni caso non oltre il 16 settembre 2013, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

Definizione di **impegno di mantenimento**:

- Connesso ad operazioni preliminari concluse in allevamento nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto, secondo i livelli minimi di applicazione delle operazioni prestabiliti dalla Misura.

Le **operazioni preliminari** collegate ad impegni di nuova introduzione potranno essere iniziate anche prima della presentazione della domanda di aiuto e dovranno concludersi nei termini stabiliti.

Fermo restando le condizioni sopra esposte, per **impegno di nuova introduzione** si intende anche l'impegno in funzione del quale l'imprenditore abbia già realizzato e concluso, prima della presentazione della domanda di aiuto, parte delle operazioni preliminari che sono necessarie per assumere un impegno di miglioramento nel suo complesso (caso di impegni di miglioramento integrati che includono due o più operazioni).

Si sottolinea che potranno essere ammesse all'aiuto esclusivamente le domande che prevedono almeno un impegno di nuova introduzione oltre agli impegni vincolanti.

Gli impegni previsti all'interno della macroarea A - Management aziendale e personale -, sono **impegni vincolanti**; pertanto devono essere realizzati sin dal primo anno del periodo, congiuntamente ad uno o più impegni afferenti aree diverse. Tali impegni, assumibili anche secondo le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 26 luglio 2010 (controllo e manutenzione degli impianti automatici di allevamento in autonomia), dovranno essere obbligatoriamente richiesti nelle domande di aiuto.

L'aiuto corrispondente è pari a quello previsto per gli impegni di nuova introduzione.

Le operazioni preliminari collegate agli impegni vincolanti possono essere state realizzate anche nel triennio antecedente la presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti relativi agli impegni vincolanti sono attribuibili esclusivamente ai ricoveri aziendali oggetto di impegno di miglioramento (di mantenimento e/o di nuova introduzione) e devono essere calcolati in

relazione al numero di capi (oggetto di impegno/pagamento espressi in UBA) presenti all'interno dei suddetti ricoveri.

Nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici, farà fede l'atto amministrativo di concessione e l'accertamento tecnico-amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori dell'Amministrazione competente (vedi anche "Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007- 2013 o altri contributi pubblici").

Le specifiche tecniche necessarie per la realizzazione delle operazioni preliminari e la valutazione degli impegni di miglioramento sono dettagliate nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013" (**livello minimo di applicazione dell'operazione**).

Tali specifiche dovranno essere rispettate anche nel caso in cui le operazioni preliminari correlate agli impegni, sia di mantenimento che di nuova introduzione, abbiano già beneficiato o beneficino, per la loro esecuzione, di finanziamenti pubblici.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 come modificato dal Reg. (UE) 679/2011, è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

9. Modalità di attuazione degli impegni di nuova introduzione e operazioni preliminari.

Le **operazioni preliminari**, di diversa rilevanza sia dal punto di vista tecnico/progettuale che economico, non costituiscono oggetto di sostegno diretto da parte della Misura 215, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla stessa Misura 215.

Pertanto, è necessario prevedere un periodo di tempo (**periodo di precondizione**) per permettere all'imprenditore di realizzare materialmente le operazioni preliminari collegate ad impegni di nuova introduzione e finalizzate al miglioramento del benessere degli animali in allevamento.

Al termine di tale periodo, che **per il bando 2012 termina improrogabilmente entro e non oltre la data del 16 settembre 2013**, per gli anni successivi al primo anno di impegno dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento relativa alla gestione degli impegni complessivamente assunti e mantenuti.

10. Piano degli Interventi (P.I.)

L'insieme delle operazioni preliminari materiali e/o immateriali correlate agli impegni di nuova introduzione dovranno essere riportate in un **Piano di Interventi (P.I.)** firmato dal richiedente, direttamente o da un proprio consulente tecnico.

Tale piano costituisce elemento necessario per la valutazione della domanda di aiuto in corso di istruttoria, sia sotto il profilo tecnico che economico, e diventa elemento fondamentale e vincolante ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto presentata.

I P.I. dovranno:

- prevedere un tempo massimo per la realizzazione delle operazioni preliminari, con data di inizio lavori e di conclusione (effettiva o presunta);
- indicare se le operazioni correlate agli impegni abbiano o meno usufruito di finanziamenti pubblici (estremi delle domande di aiuto, delle norme e dei relativi atti amministrativi di concessione ed erogazione);
- indicare le modalità e/o gli strumenti con cui il richiedente fa fronte agli oneri economici e finanziari che le operazioni da realizzare comportano;
- contenere, per ciascun impegno di miglioramento del benessere animale, l'elenco delle operazioni preliminari che si intendono realizzare in allevamento;
dettagliare le operazioni preliminari sopra riportate indicando gli acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere e/o la fornitura di servizi con data di inizio lavori, fatto salvo il caso in cui le operazioni preliminari beneficino di finanziamenti pubblici (es. Misura 121 del P.S.R. 2007-2013). Si precisa a tal fine che per gli acquisti di macchinari, attrezzature ed impianti si fa riferimento alla data riportata sul documento di trasporto conto vendita, per la fornitura di servizi si fa riferimento alla data di stipula del contratto, per le altre tipologie d'intervento farà fede la denuncia di inizio attività inoltrata presso gli uffici del Comune competente;
- contenere una relazione tecnica descrittiva, firmata dal responsabile tecnico aziendale o da un tecnico abilitato, nella quale vengono individuati gli obiettivi di miglioramento da perseguire, con riferimento alle operazioni preliminari collegate agli impegni da adottare. Per i ricoveri nuovi o ricoveri esistenti che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono una modifica della potenzialità di allevamento iniziale, la relazione tecnica dovrà riportare, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 22 novembre 2010, anche il numero degli animali potenzialmente allevabili riferito al nuovo assetto.

In ogni caso, l'esecuzione del **P.I.** allegato alla domanda di aiuto dovrà avvenire e concludersi entro e non oltre il termine del **periodo di precondizione**, e pertanto prima della presentazione della prima domanda di pagamento.

Il mancato rispetto del suddetto termine o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

11. Collegamento con Misura 121 dell'Asse I del P.S.R. 2007-2013 o altri contributi pubblici

Per favorire l'integrazione ed il collegamento tra gli Assi del P.S.R. 2007-2013, la Misura accorda priorità agli investimenti realizzati, da parte delle imprese agricole, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla Misura 121 dell'Asse 1 "Ammodernamento delle aziende agricole" (vedi priorità definite nel P.S.R. e ulteriori specifiche riportate al paragrafo 22 "Criteri di selezione" delle domande di aiuto della Misura 215 del presente Avviso pubblico).

Le **operazioni preliminari** relative a domande di aiuto per impegni previsti dalla Misura 215 che sono eseguite beneficiando dei finanziamenti previsti dalla Misura 121, possono essere correlate, ai fini del corresponsione degli aiuti:

1) ad impegni di nuova introduzione, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, sia successiva alla presentazione della domanda di aiuto della Misura 215;

2) ad impegni di mantenimento, qualora la data di conclusione dei lavori, desunta dall'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dell'Amministrazione competente, ricada nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto della Misura 215.

- Resta inteso che, per poter beneficiare degli aiuti connessi ad impegni di mantenimento, l'impresa dovrà sempre presentare, contestualmente alla domanda di aiuto, richiesta di adesione per almeno un impegno di nuova introduzione.

Le prescrizioni di cui al presente punto valgono anche per gli impegni le cui operazioni preliminari abbiano già beneficiato di finanziamenti previsti dalla Misura ex 1A del P.R.S.R. 2000-2006 o di altri finanziamenti pubblici.

Il mancato rispetto del suddetto termine (data di conclusione dei lavori) o la mancata realizzazione delle operazioni preliminari propedeutiche all'esecuzione degli impegni di nuova introduzione, comporterà la revoca degli aiuti concessi all'impresa agricola.

12. Prescrizioni generali

Riguardo la Misura 215, trattandosi di **impegni quinquennali**, il richiedente è tenuto a garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla tipologia e/o dalla durata di validità del titolo di conduzione degli allevamenti posseduto all'atto di presentazione della domanda di aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuto con obbligo di restituzione degli aiuti percepiti.

E' fatto obbligo alle imprese che aderiscono alla Misura 215 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente qualunque evento che possa comportare, durante il periodo di impegno, l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti minimi e/o gli impegni assunti per una o più delle cause di seguito tassativamente elencate:

- causa di forza maggiore, circostanze eccezionali, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza, variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, eventuali cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature o delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, e nel caso di variazione delle superfici utilizzate nei sistemi di allevamento all'aperto o misto o nelle aree esterne di esercizio, o nel caso di cambiamenti a carico delle strutture dei ricoveri, delle attrezzature e delle procedure di gestione dell'allevamento che potrebbero influire sul benessere degli animali, cambio della specie animale allevata o dell'indirizzo produttivo;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

13. Trasformazione di impegni

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della domanda iniziale di aiuto (trasformazione di impegni).

14. Aree di applicazione

La Misura si applica esclusivamente nel territorio delle Province della Regione Emilia-Romagna che attiveranno simultaneamente specifici avvisi pubblici per l'annualità 2012.

Ai fini della delimitazione delle aree preferenziali si fa riferimento al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione della Misura contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013; per i dettagli applicativi si rimanda al paragrafo **21. Criteri di selezione – ZONIZZAZIONE**.

.Per le aziende agricole che applicano impegni di benessere animale nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191 del 24 luglio 2007.

15. Presentazione domande di aiuto

La **domanda di aiuto** relativa alla Misura 215 è unica, anche se U.B.A. oggetto di impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più amministrazioni competenti. In quest'ultimo caso la competenza è individuata secondo quanto indicato nel paragrafo 6 "Strumenti e procedure di attuazione" sub. "Competenza" del P.O.M. della misura 215, approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 2017 del 27/12/2011.

Dovrà essere presentata esclusivamente mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Pratiche (SOP) di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo**.

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (Utenti Internet), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>.)

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario.

Per l'iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R.15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni). I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

La domanda di aiuto relativa alla Misura 215 (e le eventuali rettifiche) potrà essere presentata nel periodo compreso **dal 30 gennaio al 30 aprile 2012**. **Le eventuali proroghe disposte dalla Regione Emilia-Romagna o da AGREA sono da intendersi fin d'ora automaticamente recepite nel presente avviso pubblico. Di esse si provvederà a darne opportuna pubblicizzazione sul sito internet della Provincia www.provincia.re.it e sul sito internet della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano: www.comunita-montana.re.it.**

Le modalità di tale presentazione della domanda di aiuto, definite nella procedura operativa approvata da AG.R.E.A. con determinazione del Direttore n. 4355 del 18 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, risultano le seguenti:

1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA: la domanda è presentata ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti della data di presentazione della domanda compilata dal CAA, fa fede la data del protocollo di sistema SOP di AGREA apposto dal CAA alla domanda.

Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, ai fini dell'avvio dei procedimenti istruttori e dei relativi procedimenti amministrativi nel termine stabilito da AG.R.E.A., in relazione alla rispettiva competenza:

- al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),
- alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10- Castelnovo ne' Monti (RE).

I CAA potranno trasmettere domande all'Amministrazione competente solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Amministrazione competente di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del presente avviso pubblico.

2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un

identificativo e una password come “Utente Internet” per l’accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l’apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, **entro il 30 aprile 2012**, direttamente, in relazione alla rispettiva competenza:

- al Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia in Via Gualerzi n. 38/40 - Reggio Emilia (RE),
- alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, in Via Dei Partigiani, 10 - Castelnuovo ne' Monti (RE),

che provvederanno ad apporre la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

Agli effetti della data di presentazione della domanda, la data di presentazione della domanda compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione **attribuita alla domanda dall’ente territoriale competente** che registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l’apposita funzione “protocollo manuale”.

Saranno dichiarate **non ricevibili** le domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da Utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate dai CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”);

Il provvedimento di diniego con l’indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l’irricevibilità sarà comunicato ai richiedenti. Entro il termine di scadenza del presente avviso pubblico, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle domande sul sistema SOP. Per problemi di accesso al sistema o di reperibilità dei documenti citati nella presente procedura, gli interessati potranno rivolgersi **all’Ufficio relazioni con il pubblico di AGREA tel. 051 527 4940-4970**. Nel caso in cui le modalità di presentazione delle domande siano aggiornate da AG.R.E.A. dette modifiche si intendono automaticamente ricomprese nelle modalità di presentazione del presente avviso e si provvederà a dare opportuna pubblicizzazione..

Come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 387/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’impresa può presentare una sola domanda di aiuto per bando.

L’impresa può presentare una sola domanda di aiuto/adesione a valere per bando, anche se le UBA oggetto d’impegno/pagamento richieste in domanda sono allevate in ricoveri che ricadono in territori di più amministrazioni. In merito alle competenze relative alla ricezione delle domande e modalità d’istruttoria/selezione, si richiama quanto stabilito nel paragrafo “Competenze” del POM della misura 215, approvato con Delibera della Giunta Regionale n° 2017 del 27/12/2011.

Non sono ammissibili all’aiuto UBA riferite a ricoveri aziendali ubicati in altre Regioni.

L’eventuale domanda sul bando 2012, facente seguito ad una prima domanda sul bando 2010 ammessa in concessione, è consentita a condizione che tale seconda domanda sia riferita esclusivamente a ricoveri aziendali diversi da quelli già oggetto di impegno.

Le dichiarazioni da riportare in domanda di aiuto sono indicate nella Modulistica di AGREA secondo quanto indicato nel paragrafo 7 “Domande di aiuto per l’assunzione di impegni di miglioramento del benessere animale” del P.O.M. approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2017 del 27/12/2011 e sono comprensive della identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

16. Identificazione delle superfici agricole e delle U.B.A.

L’identificazione delle superfici agricole aziendali e della loro utilizzazione, anche se non collegate all’attività di allevamento, è un elemento che risulta fondamentale per:

- la verifica delle condizioni di ammissibilità previste dalla Misura (Condizionalità);
- l’attribuzione delle priorità, che a vario livello, sono state definite nel presente Avviso Pubblico;
- i casi in cui gli impegni per il benessere animale comportino un collegamento funzionale tra gli animali allevati e le superfici agricole utilizzate (es. passaggio ai sistemi di allevamento all’aperto o misto, predisposizione paddocks con superfici unitarie maggiori, ecc).

Per l’identificazione degli animali oggetto di impegno, ci si riferisce a quanto prescritto nell’art. 17 del Reg. (UE) n. 65/2011 ed al Reg. (CE) n. 1122/2009.

In relazione alle diverse specie animali, il numero di animali U.B.A. equivalenti dovrà essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione stabiliti all’Allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006.

17. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Con la domanda di aiuto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- copia dell’attestato di partecipazione al corso di formazione in materia di benessere animale (se già effettuato) rilasciato da Enti all’uopo preposti, al titolare dell’azienda, ad un familiare, oppure ad uno dei soci o ad uno dei dipendenti. Nel caso in cui il corso di formazione venga conseguito successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, tale documento dovrà essere fornito prima della concessione degli aiuti;
- copie dei mappali catastali su scala 1:2.000 con evidenziata l’esatta ubicazione dei ricoveri aziendali indicando, per ogni ricovero o per ogni porzione di ricovero utilizzata con un diverso allevamento, il codice ricovero univoco generato nella domanda di aiuto;
- copia della relazione di “Valutazione Preventiva” prodotta con il software regionale I.B.A./B.P.Z. per tutte le specie animali allevate in azienda, debitamente firmata;
- documentazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti di priorità;
- modulo integrativo di autocertificazione dei requisiti di priorità provinciale “ALLEGATO 1” di cui al presente avviso pubblico, compilato in ogni sua parte.

In particolare, in occasione della presentazione da parte di un’impresa agricola già in corso di impegno, di una nuova domanda di aiuto, la relazione di “Valutazione preventiva” già presentata in occasione del bando precedente, dovrà essere integrata solo nel caso in cui siano intercorse variazioni dell’assetto strutturale aziendale - anche non connesse con gli impegni in corso (variazioni della potenzialità di allevamento/capienza massima dei ricoveri, chiusura di ricoveri, acquisizione o realizzazione di altri ricoveri) - in modo tale da allineare la descrizione della struttura aziendale allo stato di fatto presente.

In relazione alla natura degli impegni, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Per gli impegni di nuova introduzione:

- a) Piano degli Interventi (P.I.) così come specificato nel precedente paragrafo 9 “Piano di interventi (P.I.)”
- b) contratto o proposta di contratto per la fornitura di servizi da parte di terzi (per esempio impegni che prevedono il ricorso all’assistenza specializzata) dalla quale si evince la data di inizio della prestazione; in alternativa, occorrerà dichiarare in domanda di aiuto che il richiedente si impegna, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e nel rispetto dei tempi procedurali previsti dall’Avviso pubblico ed in ogni caso non oltre la data di decorrenza dell’impegno, ad acquisire e utilizzare i servizi che saranno necessari per l’assunzione dell’impegno;

Nel caso in cui le operazioni preliminari beneficino totalmente di finanziamenti pubblici, il **P.I.** potrà essere prodotto in forma semplificata e dovrà riportare gli estremi degli atti di concessione dei finanziamenti approvati da parte dell’Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di aiuto AGREA) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio dei lavori e di realizzazione delle opere con la data effettiva o prevista di fine lavori.

La rimanente documentazione sopra richiamata deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, il **P.I.** sarà quello previsto alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

Per gli impegni di mantenimento:

- a) relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l’elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;
- b) comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l’avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c) laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es. assistenza specializzata).

Le operazioni collegate agli impegni di mantenimento dovranno essere preliminarmente accertate in corso di istruttoria da parte dell’Amministrazione competente, al fine di determinarne l’ammissibilità agli aiuti. In particolare, dovrà essere verificato che tutte le operazioni siano state regolarmente terminate o acquisite nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto.

In sede di accertamento, il soggetto beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle operazioni.

Nel caso in cui le operazioni abbiano beneficiario totalmente di finanziamenti pubblici, la relazione tecnica potrà essere prodotta in forma semplificata, e dovrà riportare gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti approvati da parte dell’Amministrazione competente se disponibili, o in

alternativa la data dell'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda di pagamento AGREA) e una descrizione sintetica delle operazioni correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori/operazioni.

La rimanente documentazione deve essere comunque allegata alla domanda di aiuto, qualora non sia stata già presentata con la richiesta dei medesimi finanziamenti pubblici che hanno determinato la realizzazione delle operazioni. Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, la documentazione andrà prodotta solo in riferimento a quelle operazioni che non sono state oggetto di finanziamento pubblico e la relazione tecnica sarà quella di cui alla lettera a) ma conterrà una parte semplificata solo per le operazioni oggetto di finanziamento pubblico.

18. Trasformazione di impegni

Durante il periodo di impegno il beneficiario non potrà sostituire con impegni diversi quelli dichiarati al momento della presentazione della prima domanda di aiuto.

19. Autocertificazione dei requisiti di priorità

L'eventuale possesso dei requisiti di priorità di tipo trasversale, tecnico e soggettivo viene autocertificato ai sensi del DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni sia attraverso la domanda di aiuto (modulistica di AG.R.E.A.) che il modulo integrativo "ALLEGATO 1" del presente Avviso.

La verifica dei requisiti e l'eventuale attribuzione della priorità riservata alle aziende agricole con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 saranno effettuate d'ufficio.

20. Istruttoria delle domande di aiuto e approvazione graduatorie

L'Amministrazione competente effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che le operazioni preliminari (connesse sia agli impegni di mantenimento che di nuova introduzione) risultino ammissibili, richiedendo ove necessario l'eventuale documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell'istruttoria.

In particolare, in corso di istruttoria, sarà verificato il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarato nella domanda di aiuto, mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento. Al fine di avere eventuali ulteriori informazioni utili al perfezionamento dell'attività istruttoria, potranno essere utilizzati anche i dati di consistenza zootecnica dichiarati dall'impresa richiedente nel sistema dell'anagrafe regionale dell'aziende agricole.

In questa fase, la verifica del dato di consistenza zootecnica sarà effettuata a livello di allevamento.

Al fine di valutare il rispetto della potenzialità di allevamento, nel caso in cui si rilevi una difformità nel numero di capi per una o più categorie di animali, si potrà, in via preliminare, effettuare una "compensazione" fra le diverse categorie di animali riscontrate.

Tale compensazione, dovrà essere "tecnicamente compatibile" con la tipologia di allevamento e le categorie di animali in questione, e dovrà essere effettuata tenuto conto dei parametri minimi unitari delle superfici di stabulazione previsti per le diverse specie/categorie di animali. Successivamente, il raffronto sarà effettuato tra il totale delle UBA riscontrate al controllo ed il totale delle UBA

potenzialmente allevabili dichiarato nella domanda di aiuto; quest'ultimo valore, potrà vedersi assegnato un margine di tolleranza del 5%, finalizzato a contenere un eventuale surplus di animali risultante dal controllo e/o dalla "compensazione" suddetta. L'eventuale surplus di animali, compatibile con la tolleranza applicata, andrà opportunamente giustificato dal beneficiario e valutato da parte dell'Amministrazione competente.

Nel caso in cui nella domanda di aiuto siano riportati anche ricoveri nuovi, oppure ricoveri che a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale subiscono modifiche della potenzialità di allevamento, il controllo di consistenza zootecnica dovrà tener conto del fatto che:

- il numero degli animali potenzialmente allevabili dichiarati nel caso di ricoveri nuovi non dovrà rientrare nella verifica dei dati in quanto tali ricoveri non sono stati oggetto di valutazione preventiva aziendale;
- nel caso di ricoveri che, a seguito di impegni di miglioramento del benessere animale, subiscono modifiche della potenzialità di allevamento, al fine della verifica del rispetto della potenzialità di allevamento, si dovrà tener conto dei dati di consistenza risultanti dalla valutazione preventiva aziendale (e non dei dati dichiarati nella domanda di aiuto in quanto pertinenti al futuro assetto).

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui il dato relativo alla consistenza zootecnica riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento risulti superiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto (e/o nella valutazione preventiva aziendale), l'istruttoria dovrà includere anche una nuova valutazione preventiva attraverso la metodologia già sopra riportata utilizzando il dato riscontrato nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento.

In caso di esito negativo della nuova ripetuta valutazione preventiva, la domanda non potrà essere considerata ammissibile.

In ogni caso, qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Il beneficiario dovrà consegnare la documentazione integrativa richiesta **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

Provincia di Reggio Emilia:

- la struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza è il Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio della Provincia di Reggio Emilia;
- il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Mercati, Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali;
- per informazioni è possibile rivolgersi al funzionario dott. Cristian Birzi del Servizio sopraindicato, tel. 0522/444647, fax. 0522/444641; E-mail: c.birzi@mbox.provincia.re.it
- Sito internet: www.provincia.re.it
- l'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90 e del Regolamento provinciale attuativo della legge 241/90, può essere effettuato presso gli Uffici del Servizio Sviluppo Economico,

Agricoltura e Promozione del Territorio, Via Gualerzi n. 38/40, negli orari di apertura al pubblico.

Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

- la struttura preposta all'istruttoria delle domande di competenza il Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano;
- il responsabile del procedimento è l'arch. Maria Leonarda Livierato, Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano,;
- per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio sopraindicato, tel. 0522 - 610557, fax. 0522-812194; E-mail: agricoltura@comunita-montana.re.it; Sito internet: www.comunita-montana.re.it;
- l'accesso agli atti può essere effettuato presso gli Uffici operativi del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano Via Don Pasquino Borghi n. 1 - Castelnuovo ne' Monti (RE), negli orari di apertura al pubblico.

Tutti i dati personali di cui le Amministrazioni competenti vengano in possesso in occasione dell'espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati è A.G.R.E.A. (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna) con sede in Largo Caduti del Lavoro n. 6, 40122 Bologna, Organismo Pagatore per la Regione Emilia-Romagna in materia di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEASR. Il trattamento dei dati è necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali, pertanto, non necessita del consenso.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia se i dati non vengono conferiti non si potrà dare seguito ai procedimenti attivati con il presente avviso pubblico.

Elenco dei beneficiari / Graduatoria

La graduatoria finale sarà articolata per "specie animale"; pertanto una medesima domanda composta da più "specie animali" sarà collocata in diverse graduatorie.

Qualora la dotazione finanziaria destinata a ciascuna specie animale risulti sufficiente al soddisfacimento di tutte le domande pervenute ritenute ammissibili, si procederà all'approvazione di un **elenco di beneficiari** senza l'attribuzione dei punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri di selezione previsti nel presente avviso pubblico.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande, le domande ritenute ammissibili saranno ordinate in separate **Graduatorie Provinciali per ciascuna specie animale**, con gli importi di spesa previsti per ciascuna di esse, sulla base delle risultanze redatte da un Nucleo di Valutazione costituito dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, dott. ing. Francesco Capuano, dal Responsabile del Servizio Attività Agricole della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, arch. Maria Leonarda Livierato e dal Responsabile della Unità Operativa Produzioni Agroambientali e Forestali dott. Maurizio Mercati.

Nei casi di istruttoria sfavorevole si provvederà a formulare l'elenco delle domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La Provincia e la Comunità Montana dell'Appennino Reggiano approveranno con propri atti l' Elenco dei beneficiari o le Graduatorie Provinciali per ciascuna specie animale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo di consegna della stampa cartacea delle domande

L'atto formale di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi sarà reso disponibile tramite pubblicazione all'Albo Pretorio telematico provinciale per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 95° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della stampa cartacea della domanda di aiuto, tenuto conto di eventuali proroghe, con l'esclusione di ogni altra comunicazione formale.

A decorrere dal termine sopraindicato l'atto formale di approvazione della graduatoria in oggetto verrà altresì pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Emilia (www.provincia.re.it), nella sezione tematica agricoltura, per un periodo di almeno 60 giorni.

La Provincia, al fine di garantire, anche ai cittadini sprovvisti di sistemi informatici e telematici, l'accessibilità agli atti in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico, metterà a disposizione idonea tecnologia per la consultazione, presso:

- gli uffici dell'U.O. Produzioni Agroambientali e Forestali del Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio, a Mancasale in Via Gualerzi, n. 38 (R.E.);
- gli uffici dell'Archivio Generale del Servizio Affari Generali, in C.so Garibaldi, n. 59 - 42121 (R.E.);
- i locali dei Centri per l'Impiego della Provincia;

Ai fini della formazione della graduatoria, a ciascuna domanda, distintamente per ogni specie animale, sarà attribuito il livello di priorità spettante in relazione agli elementi di selezione definiti nel presente avviso pubblico.

I predetti elementi saranno ricavati dai dati dichiarativi delle domande, compilate con la modulistica AG.R.E.A., e del modulo integrativo (ALLEGATO n. 1) predisposto in sede provinciale. Solo per quanto attiene alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 si procederà al riscontro d'ufficio.

Alla graduatoria relativa alla specie animale con la maggior quota di aiuto ammissibile eccedente rispetto alle disponibilità finanziarie (deficit più consistente) saranno destinate le eventuali risorse non utilizzate dalle graduatorie che presentino un fabbisogno inferiore alla quota di budget attribuita.

Considerata l'articolazione della programmazione finanziaria 2007-2013, delle procedure e delle tempistiche stabilite in ordine ai pagamenti e ai bandi, le Amministrazioni competenti potranno procedere all'attribuzione integrale degli aiuti spettanti nei confronti dell'ultima domanda di aiuto collocata in posizione utile al finanziamento nelle graduatorie.

Nei casi in cui la domanda relativa a più specie animale sia finanziabile soltanto per alcune di tali specie, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole "specie animali/impegni di miglioramento" finanziabili. Qualora una singola domanda sia oggetto di istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni e per alcune "specie animali/impegni di miglioramento" non sia finanziabile, sarà cura dell'Amministrazione "titolare" di far proseguire l'iter amministrativo della domanda per le sole "specie animali/impegni di miglioramento" finanziabili.

In caso di mancata accettazione o di rinuncia esplicita del beneficiario, si procederà ad ammettere al sostegno le domande che seguono nell'ordine della graduatoria fino alla completa assegnazione delle risorse disponibili.

L'aiuto concesso è revocato nel caso in cui il P.I. non sia realizzato ed il beneficiario ometta di presentare comunicazione di rinuncia all'Amministrazione competente entro i termini fissati per la realizzazione delle operazioni preliminari.

E' consentito al beneficiario di adottare - fermo restando che il tipo di impegno richiesto con la domanda di aiuto non può essere sostituito e/o cambiato - varianti rispetto alle operazioni preliminari già indicate nel P.I. a condizione che le varianti medesime siano tempestivamente comunicate all'Amministrazione titolare e non pregiudichino il posizionamento in graduatoria ai fini dell'accesso all'aiuto. L'Amministrazione competente provvederà alla formulazione, se necessario, delle graduatorie e alla relativa approvazione con atto formale, e adotterà gli atti di ammissibilità e concessione degli aiuti, fino alla concorrenza delle risorse assegnate al budget relativo alla graduatoria considerata, tenendo conto degli oneri per le annualità successive fino al 2013.

21. Criteri di selezione

I criteri di selezione corrispondono a quanto previsto nel P.S.R. 2007-2013 integrato con quanto ulteriormente specificato nel P.R.I.P.. Ulteriori definizioni e metodologie di riferimento adottate sono costituite:

- dalla Parte generale del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010;
- dal "Meccanismo operativo di selezione per le misure e azioni" dell'Asse 2 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010;
- dalle ulteriori specificazioni riportate di seguito.

In ordine di rilevanza, si distinguono in:

- a) **trasversali** (applicati come punteggi)
- b) **territoriali** (applicati come punteggi)
- c) **tecnici** (applicati come priorità decrescenti)
- d) **soggettivi** (applicati come priorità decrescenti)
 - 1. a valenza regionale
 - 2. a valenza provinciale

a) Criteri di tipo trasversale (punteggi)

Le priorità di tipo trasversale costituiscono il principale riferimento per la definizione delle graduatorie. Pertanto il punteggio attribuito a tale priorità dovrà risultare sempre superiore a quello, da doversi sommare, attribuito alle priorità territoriali.

Nel caso in cui un'azienda non ricada in alcuna delle aree preferenziali previste dal P.S.R., direttamente o secondo recepimento nel presente Avviso, qualora sia stata oggetto di una attribuzione di punteggio di priorità trasversale, risulterà prioritaria rispetto ad una azienda che pur ricadendo in aree preferenziali, anche totalmente costituite da quelle della Rete Natura 2000 o dalle ZVN, non presenta le caratteristiche per l'attribuzione delle priorità trasversali.

Le priorità di tipo trasversale sono considerate inerenti a caratteristiche aziendali e saranno sommate ai punteggi delle priorità di tipo territoriale. Nella **Tabella A** si identificano i livelli di priorità che si originano dalle sovrapposizioni delle priorità trasversali ed i corrispondenti punteggi.

Tabella A – Priorità di tipo trasversale

Livelli di Priorità	Misure di biosicurezza	Lotta alle malattie	Dir. 96/61/CE IPPC - Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Punteggio
1	X	X	X	2000
2	X	X		1600
3	X		X	1200
4	X			800
5			X	400

Le priorità relative alle “**misure di biosicurezza**” e alla “**lotta alle malattie**” sono attribuibili a seguito di specifiche disposizioni emanate dalle Autorità sanitarie competenti ovvero alla partecipazione delle aziende agricole a specifici piani di sorveglianza delle malattie.

Le priorità relative alla “**lotta alle malattie**” degli animali sono attribuibili esclusivamente qualora nel contempo per una azienda siano attribuibili anche le priorità relative alle “**misure di biosicurezza**”.

Le priorità relative ai requisiti di biosicurezza potranno riguardare solo alcune tipologie o categorie di allevamento.

I requisiti sono costituiti dal possesso di qualifica sanitaria oppure dalla partecipazione a specifici piani di sorveglianza o di corretta prassi igienica oppure dalla dimostrazione di analisi favorevoli per i piani di autocontrollo aziendali; tali requisiti devono essere attestati dai Servizi veterinari delle ASL.

Per le tipologie di allevamento per le quali non sono stati individuati specifici requisiti di biosicurezza (es. bovino da carne), la priorità sarà attribuita alle aziende che sono state ricomprese all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti nel biennio precedente alla presentazione della domanda di aiuto, attribuendo ad esse il livello di priorità 4 stabilito in **Tabella A**.

La priorità da attribuire in relazione alla lotta contro le principali malattie del bestiame a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti dovrà essere attribuita esclusivamente a favore delle aziende agricole/allevamenti che, nel biennio antecedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ricadono all'interno delle zone di restrizione, di protezione o di sorveglianza, individuate da specifici provvedimenti emanati da parte delle Autorità sanitarie competenti, all'interno delle quali sono state imposte misure di contenimento della malattia e/o vincoli di tipo sanitario per il bestiame.

L'attribuzione del criterio di priorità relativo all'applicazione, da parte dell'azienda agricola, dei manuali di corretta prassi igienica è subordinata all'effettiva predisposizione ed approvazione dei manuali medesimi da parte dell'Autorità competente nazionale (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 22 novembre 2010).

Per definire in modo univoco i requisiti del criterio “**biosicurezza**” per le singole specie animali, (requisito di biosicurezza, modalità di verifica e certificazione del possesso dei requisiti) si fa riferimento alla seguente Tabella B.

A ciascuno dei requisiti di biosicurezza vantati e riscontrati in possesso alla ditta dichiarante, saranno corrisposti **120 punti da sommarsi ai punti disposti dall'applicazione della tabella A**.

Tabella B – Requisiti di biosicurezza

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO	Definizione criterio biosicurezza		
	REQUISITO BIOSICUREZZA	MODALITA' DI VERIFICA	AUTORITA' CHE COMUNICA IL POSSESSO DEL REQUISITO
Suino	Qualifica sanitaria allevamento esente da trichine	Qualifica presente in BDN	Servizio veterinario ASL
Suino	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
Bovino latte	Partecipazione piano sorveglianza Blue tongue come azienda sentinella	Registrazione presso la ASL	Servizio veterinario ASL
Bovino da latte	Piano di autocontrollo mastiti attuato da almeno 6 mesi	Dati analitici autocontrollo favorevoli per requisito cellule	Servizio veterinario ASL
Bovino da latte o da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
Ovino	Partecipazione al piano di selezione genetica Scrapie	Registrazione presso ASL	Servizio veterinario ASL
Ovino	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
Ovaiola	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 6 mesi	Piano validato dalla ASL	Servizio veterinario ASL
Ovaiola	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL
Pollo da carne	Piano autocontrollo aziendale attuato da almeno 3 mesi	Referti analitici favorevoli	Servizio veterinario ASL
Pollo da carne	Applicazione dei manuali di corretta prassi igienica validati dall'Autorità competente	Piano aziendale conforme ai manuali validato dalla ASL (D.G.R n. 1795 del 22/11/2010)	Servizio veterinario ASL

b) Criteri di tipo territoriale (punteggi)

ZONIZZAZIONE

Per l'attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione della Misura, ai fini dell'istruttoria delle domande e della formazione della graduatoria si fa riferimento alla sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R." del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010.

Nell' ALLEGATO n. 2 del presente avviso pubblico è riportata la lista delle delimitazioni cartografiche di competenza provinciale con gli estremi degli atti della loro approvazione, nonché una nota esplicativa.

Le priorità territoriali sono attribuite alla Superficie Agricola Totale (SAT) di una azienda, con esclusione delle superfici forestali, che ricade nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. per la Misura 215. Le aree da considerare sono le seguenti:

Priorità di ambito regionale – Aree di tipo A

Tra i criteri territoriali regionali, il PSR individua, nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati il principale elemento di selezione, attribuendovi priorità assoluta dello stesso livello rispetto alle restanti aree:

- **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)** individuati in applicazione delle Direttive n. 2009/147 CE e n. 92/43CEE (Rete Natura 2000);
- **Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE (Z.V.N.), come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione alla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96/07 sue modifiche e integrazioni. (art. 30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);**

Priorità di ambito provinciale – Aree di tipo B

Il Piano Operativo della Misura prevede che, nel caso in cui il PRIP non individui priorità ad "ulteriori aree preferenziali", possa essere comunque attribuito un punteggio nel rispetto delle priorità e della tipologia di aree definite per gruppi di tutela dal PSR. Le aree preferenziali di valenza provinciale raggruppate per tipo di tutela valorizzate dal presente Avviso pubblico sono elencate di seguito in ordine di priorità:

Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica:

- Parchi nazionali e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. 30 del P.T.P.R. ;
- Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del P.T.P.R., PTCP);

Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica:

- Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. . 17 e 34 del P.T.P.R., PTCP);
- Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R., PTCP);
- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A) del PTA, PTCP);

- Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP);
- Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA, PTCP)
- Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica.

Punteggi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B

Nella sottostante tabella riassuntiva sono riportati i pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B espressi in valore numerico funzionale alla successiva definizione della graduatoria di merito:

TIPO	Area preferenziale	Punteggio
A	Rete Natura 2000 (S.I.C. – Z.P.S.)	100
	Zone vulnerabili ai sensi della Dir. n. 91/676/CEE	100
B	Parchi nazionali e riserve regionali	10
	Zone di tutela naturalistica	10
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	1
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	1
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura	1
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano	1
	Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano	1
	Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica	1

Il punteggio attribuito alla SAT risultante dalla domanda predisposta secondo le modalità fissate da AG.R.E.A., sarà ricavato sulla base delle specifiche indicazioni riportate alla sezione “Meccanismo operativo di selezione per misure/azioni” del Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010. In essa si prevede la “sovrapposizione fra aree preferenziali”, il calcolo proporzionale alla percentuale della frazione preferenziale sulla SAT stessa e la “normalizzazione a 100” dei punteggi ottenuti da tutti i richiedenti.

Il suddetto punteggio (normalizzato a 100, come riferito) sarà sommato al punteggio spettante per i criteri di tipo trasversale.

Dopo avere preordinato le domande in base alla somma dei punteggi relativi alle priorità trasversali e territoriali, la diretta applicazione, in sequenza, delle priorità di **tipo tecnico** e di **tipo soggettivo** definirà l'ordinamento definitivo differenziando le posizioni dei gruppi di domande a pari punteggio.

c) Criteri di tipo tecnico (applicati come priorità decrescenti)

Le priorità tecniche sono riconducibili agli impegni di miglioramento definiti per ogni specie animale dalla Misura 215 del PSR, all'Allegato 2, e specificati dal “Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”.

Si stabilisce un ordine delle priorità tecniche così come di seguito riportato:

1. **Numero totale di impegni di nuova introduzione:** il numero totale di impegni di nuova introduzione costituisce il principale ordinatore delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità territoriali e/o trasversali (espresse da un punteggio).
2. **Numero totale di impegni di mantenimento:** il numero totale di impegni di mantenimento costituisce l'elemento ordinatore di secondo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione.
3. **Numero totale di impegni a priorità specifica:** il numero totale di impegni a priorità specifica costituisce l'elemento ordinatore di terzo livello delle priorità tecniche, subordinato alle sole priorità tecniche relative agli impegni di nuova introduzione e di mantenimento, cioè sono esercitate a parità di numero totale di impegni di nuova introduzione e di impegni di mantenimento.

Tutte le priorità tecniche non sono oggetto di attribuzione di punteggi.

d) 1. Criteria di tipo soggettivo a valenza regionale (applicati come priorità decrescenti)

Le priorità soggettive sono definite:

- dalla Misura 215 quali priorità di tipo verticale;
- dall'Allegato 2 al PSR;
- dai "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" approvati nel Comitato di sorveglianza del 7 dicembre 2007.

Tali priorità sono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti:

1. **Progetti collettivi di cui all'Asse 1:** impegni di miglioramento del benessere animale realizzati all'interno di specifici progetti collettivi di cui all'Asse 1;
2. **Requisiti di professionalità e redditività:** nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole – e che realizzi le operazioni preliminari di cui alla Misura 215 attraverso l'attuazione della Misura 121 stessa;
3. **Requisiti di professionalità e redditività:** nel caso in cui il conduttore rispetti tutti i requisiti di professionalità e redditività, così come previsti nell'ambito della Misura 121 – Ammodernamento delle aziende agricole;
4. **Iscrizione ai libri genealogici:** limitatamente ai settori **bovino, ovino, suino**, le aziende iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici di razza hanno titolo prioritario per l'accesso ai sostegni rispetto alle aziende non iscritte;
5. **Partecipazione ai programmi di assistenza tecnica:** è accordata priorità alle aziende agricole che partecipano ai programmi di assistenza tecnica al settore zootecnico attuati ai sensi della L.R. n. 28/1998, L.R. n. 28/1997 o della L.R. n. 24/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
6. **Aziende certificate biologiche:** è accordata priorità ad aziende certificate biologiche. Tale priorità è accordata solo per le aziende che allevano animali oggetto di impegno in regime di zootecnia biologica.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

d) 2. Criteri di tipo soggettivo a valenza provinciale (applicati come priorità decrescenti)

Tali priorità vengono di seguito elencate secondo livelli di priorità decrescenti; saranno applicate in modo subordinato rispetto a quelle di valenza regionale sopra riportate.

1. azienda agricola in zona svantaggiata condotta da giovane imprenditore con la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004 (in seguito indicata come IAP) ;
2. azienda agricola in zona svantaggiata condotta da giovane imprenditore senza la qualifica di IAP;
3. azienda agricola in zona svantaggiata condotta da imprenditore con la qualifica di IAP;
4. azienda agricola condotta da giovane imprenditore con la qualifica di IAP;
5. azienda agricola condotta da giovane imprenditore senza la qualifica di IAP o da imprenditore con la qualifica di IAP;
6. aziende che allevano animali della specie suina in ricoveri costruiti o ristrutturati prima del 15 marzo 2004, che si ristrutturano conformemente ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 53/2004. Tale priorità viene riconosciuta ai ricoveri oggetto di impegno;
7. aziende che allevano animali della specie suina che adeguano le recinzioni, i sistemi di alimentazione degli animali e di raccolta e gestione delle deiezioni e dei depositi degli attrezzi, ai fini dell'ottenimento di qualifiche sanitarie.

Per zone svantaggiate si intendono le aree di cui all'art. 50 par. 2 e par. 3 lettera a) e b) del Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/05 individuate dalla Regione ai sensi della direttiva n. 75/268/CEE.

Per l'attribuzione della priorità deve sussistere la condizione minima del 50% di superficie aziendale in zona svantaggiata rispetto alla superficie aziendale totale.

Lo status di azienda agricola condotta da giovane imprenditore viene riconosciuto quando il conduttore, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, possiede il seguente requisito soggettivo: età inferiore ai 40 anni.

Il predetto requisito deve essere posseduto:

- nell'impresa individuale dal titolare;
- nella società di persone da almeno uno dei soci amministratori.

Nelle società di capitali e cooperative il requisito soggettivo sopra indicato risulta soddisfatto se l'amministratore delegato (o l'amministratore unico) ha un'età inferiore ai 40 anni o se almeno il 33% del Consiglio di Amministrazione è costituito da soci di età inferiore ai 40 anni.

I tipi di priorità sopra riportati sono applicati sempre in modo subordinato, ciò significa che nessuna contemporanea coesistenza dei livelli di priorità inferiori può superare un livello di priorità superiore.

22. Selezione delle domande

Per avere diritto alle priorità di merito del presente avviso pubblico le particelle catastali costituenti la SAT indicate nella domanda, dovranno contenere le informazioni relative alle aree preferenziali così come indicato nel PSR e nel Programma Operativo dell'Asse 2 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1393 del 20 settembre 2010.

Al fine dell'attribuzione della priorità riservata ai "giovani imprenditori" i richiedenti dovranno dichiarare, sul modulo "**ALLEGATO 1**", il possesso dei relativi requisiti al momento della presentazione della domanda.

La dichiarazione dovrà essere presentata congiuntamente alla domanda cartacea **costituendone allegato obbligatorio**.

Qualora, in difetto di risorse economiche, nella graduatoria così ottenuta vi siano condizioni di parità di punteggio, si provvederà al finanziamento, nell'ordine, del richiedente più giovane in termini assoluti (con riferimento al titolare se ditta individuale, ad un socio amministratore se società di persone, all'amministratore – unico o delegato - o ad un membro del consiglio di amm.ne se società di capitali o impresa cooperativa) e dell'impegno con il maggior importo dell'aiuto ammissibile; in caso di ulteriore pareggio si procederà mediante sorteggio.

23. Entità degli aiuti

Il sostegno viene espresso in Euro/UBA.

L'entità del sostegno per ogni impegno (premio base) è indicata dalla Misura 215 ed è stata calcolata su base annua. Inoltre, per alcune specie animali previste dalla Misura, il sostegno è stato differenziato in relazione alla specializzazione/indirizzo produttivo, in particolare:

Specie animale/Indirizzo produttivo	Livello massimo del sostegno (Euro/UBA)
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di montagna	303,5
Bovino da latte per formaggio Parmigiano Reggiano in zona di pianura	196,49
Bovino da latte per formaggio Grana Padano / latte alimentare	202,58
Bovino da carne: vitellone pesante ciclo aperto	75,85
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo chiuso /misto	242,64
Bovino da carne: linea vacca – vitello ciclo aperto	193,68
Bovino da carne: vitello a carne bianca	40,23
Ovino (latte o carne)	80,33
Galline ovaiole	60,00
Pollo da carne	23,33
Suino	35,30

Per quanto riguarda la specie bovina da latte, all'interno della categoria "formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna" ricadranno le aziende agricole produttrici di formaggio parmigiano reggiano (in modo prevalente riguardo alla destinazione del latte) ubicate:

- nelle zone svantaggiate, così come delimitate e definite dalla Regione ai sensi dell'art. 3 par. 3 e 4 della Direttiva n. 75/268/CEE;
- nelle aree ricadenti nell'ambito generale "montagna" così come individuato dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 2 "La zonizzazione definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale" del cap. 5.3.2.2.

Le aziende non ricadenti nelle zone suddette ricadranno nella categoria “formaggio parmigiano reggiano in zona di pianura”. Le aziende che producono latte destinato a produzioni diverse da quelle suindicate verranno assimilate alla categoria “formaggio grana padano/latte alimentare”.

Si riconoscerà l'aiuto definito per il formaggio parmigiano reggiano in zona di montagna, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il/i ricovero/i aziendale/i, oggetto dell'/gli impegno/i, ricade/ono all'interno delle
- suddette aree;
- almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno delle suddette aree.

La Misura fissa anche il livello massimo del sostegno relativamente a ciascuna specie animale (Euro/UBA).

In ogni caso, fermo restando il livello massimo del sostegno, i pagamenti dovranno essere corrisposti in relazione al tipo di impegni richiesti in domanda per il numero delle UBA ad essi assoggettate, e suddivisi tra impegni di mantenimento e impegni di nuova introduzione. Nel caso del mantenimento l'entità del premio base dovrà essere decurtata del 50%.

L'entità complessiva del sostegno spettante a ciascuna azienda deriva dalla somma dei livelli di sostegno dei singoli impegni di mantenimento e di nuova introduzione. Il livello del sostegno per ogni singolo impegno di nuova introduzione sarà dato dal prodotto del “premio base” proprio dell'impegno per il numero di UBA oggetto di impegno/pagamento associate ad esso; per gli impegni di mantenimento l'entità del premio base è ridotta del 50%.

L'entità complessiva del sostegno, così come sopra definita, per UBA, calcolata al primo anno, è ridotta progressivamente nel corso dei 5 anni, rispettivamente del 20% per ogni annualità.

La domanda di pagamento di ogni anno dovrà fare riferimento, fatto salvo quanto disposto per le domande di ampliamento, all'entità del sostegno riferito a ciascun impegno, espresso in Euro/UBA, per il numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento secondo quanto di seguito riportato:

- 1) prima domanda di pagamento: 100% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 2) seconda domanda di pagamento: 80% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 3) terza domanda di pagamento: 60% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 4) quarta domanda di pagamento: 40% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento;
- 5) quinta domanda di pagamento: 20% dell'entità del sostegno moltiplicato per le UBA oggetto di impegno/pagamento.

Il massimale aziendale (Euro), per ciascuna annualità, è definito moltiplicando il livello di sostegno, espresso in Euro/UBA, per il numero di UBA oggetto di impegno e di pagamento.

Le UBA ammissibili al sostegno (UBA oggetto di impegno/pagamento) dovranno essere mantenute per tutta la durata dell'impegno, pena la restituzione degli aiuti, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 11 “Domande di pagamento” del POM approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2017 del 27/12/2011.

24. Cumulabilità dei sostegni

I sostegni previsti dalla Misura sono cumulabili con quelli previsti dalla Misura 214 – pagamenti agro ambientali.

Allo stesso modo non sono previste incompatibilità né limiti alla cumulabilità con le indennità compensative in zona svantaggiata previste dalle Misure 211 e 212.

Inoltre, non sono ravvisabili potenziali situazioni di doppio finanziamento con i sostegni specifici previsti dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009.

L'organismo pagatore (AGREA) eseguirà i controlli su tutte domande prima di effettuare il pagamento per verificare l'esclusione del doppio finanziamento, attraverso la verifica informatica sulle relative banche dati gestionali.

25. Domande di pagamento

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) n. 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti per impegni di miglioramento del benessere animale durante il periodo di impegno solo attraverso la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A.

I beneficiari, per poter presentare la **prima domanda di pagamento**, devono avere, concluso le operazioni preliminari e trasmettere all'Amministrazione competente, unitamente alla domanda di pagamento, la richiesta di verifica di fine lavori e la documentazione consuntiva completa; tale documentazione dovrà attestare che le operazioni sono state eseguite entro i tempi previsti nella concessione dell'aiuto, pena la decadenza dal regime di impegni e di aiuti.

Sono previste tre finestre annuali (in **febbraio**, in **giugno** ed in **ottobre**) in cui il beneficiario potrà presentare la prima domanda di pagamento; per ciascun beneficiario la ciclicità annuale per la presentazione delle domande successive, sarà determinata dal periodo/finestra in cui ha presentato la prima domanda di pagamento.

Documentazione della prima domanda di pagamento

Alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati tutti i documenti necessari per procedere all'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione delle opere, degli acquisti, dell'acquisizione dei servizi, dell'eventuale installazione delle dotazioni aziendali, e dell'adozione di specifiche pratiche o tecniche gestionali di allevamento.

Nel caso di impegni di nuova introduzione, alla prima domanda di pagamento dovranno essere allegati:

- a. relazione tecnica descrittiva che riporti, per ciascun impegno, ed in modo dettagliato per ciascun ricovero oggetto di impegno, l'elenco delle operazioni che sono state eseguite in allevamento con indicazione delle opere/investimenti realizzati, delle dotazioni e/o attrezzature e/o dei servizi e/o

delle pratiche/tecniche gestionali introdotte, dei tempi di inizio, realizzazione e conclusione lavori, degli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti;

- b. comunicazione di fine lavori, laddove previsto o altro documento utile per dimostrare la data di ultimazione dei lavori e/o l'avvenuto pagamento delle dotazioni/attrezzature e/o servizi relativi ad operazioni correlate agli impegni;
- c. laddove previsto, stipula di contratti per la fornitura di servizi da parte di terzi (es.:assistenza specializzata);
- d. documentazioni utili ad attestare l'esecuzione delle operazioni preliminari correlate agli impegni;
- e. nel caso in cui le operazioni preliminari beneficiano totalmente di finanziamenti pubblici, alla domanda andrà allegata apposita relazione tecnica finale che riporta, una descrizione sintetica delle operazioni introdotte correlate agli impegni, con indicazione dei tempi di inizio e conclusione dei lavori, gli estremi degli atti di liquidazione dei finanziamenti emessi da parte dell'Amministrazione competente, i riferimenti della specifica domanda di contributo (numero di domanda AGREA). Pertanto, per tali impegni non sarà necessario allegare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera d).

Nel caso di operazioni preliminari parzialmente finanziate con risorse pubbliche, ovviamente la documentazione andrà prodotta solo in riferimento alle operazioni non già oggetto di aiuto.

Dichiarazioni relative alla prima domanda di pagamento

Nella prima domanda di pagamento il beneficiario dovrà dichiarare il rispetto della normativa vigente per la realizzazione delle opere/investimenti connessi agli impegni di miglioramento del benessere animale.

Controlli relativi alla prima domanda di pagamento

I controlli che saranno eseguiti sul 100% delle prime domande di pagamento consistono in un accertamento finale di tipo tecnico/amministrativo, che comprenderà una visita sui ricoveri aziendali.

Tali controlli, limitatamente agli impegni aggiunti in ampliamento, saranno effettuati anche in relazione alla prima domanda di pagamento annuale successiva ad un ampliamento di impegno.

Al momento del controllo tecnico-amministrativo il funzionario incaricato verificherà:

- che siano state rispettate le prescrizioni, i vincoli e i requisiti previsti dal P.I.;
- che tutte le operazioni e tutti gli acquisti previsti dal P.I. siano stati regolarmente attuati;
- che sia stato acquisito il certificato di agibilità, o che sia decorso senza rilievi il periodo di “silenzio assenso” nei Comuni e per le opere che lo prevedono;
- che gli impegni di mantenimento siano stati effettivamente mantenuti in azienda e che a carico delle operazioni preliminari ad essi collegate non si siano verificate modifiche o variazioni sostanziali;
- che le operazioni preliminari relative a gli impegni di nuova introduzione siano state ultimate e realizzate secondo le specifiche tecniche previste dalla Misura 215;
- il dato relativo alla consistenza zootecnica dichiarata nella domanda di pagamento mediante riscontro nel sistema dell'Anagrafe zootecnica nazionale (BDN) o nei registri aziendali di allevamento (integrando eventualmente con i dati di consistenza zootecnica dichiarati nell'anagrafe regionale delle aziende agricole). Tale controllo, finalizzato alla verifica del rispetto della capacità

massima dei ricoveri (potenzialità di allevamento), strettamente connessa con il rispetto delle B.P.Z., andrà eseguito sia a livello di allevamento che di ricovero.

Nel caso di operazioni preliminari che abbiano usufruito di finanziamenti pubblici per la loro realizzazione, ai fini del controllo dovranno essere opportunamente richiamati gli estremi degli atti relativi all'accertamento tecnico amministrativo di avvenuta esecuzione dei lavori, dell'eventuale controllo in loco, e di liquidazione emessi da parte della provincia che ha erogato i finanziamenti.

Le risultanze dei controlli effettuati dalle Amministrazioni per procedure connesse all'attuazione di altri finanziamenti pubblici (per es. Misura 121) potranno ritenersi valide anche per l'accertamento finale delle operazioni preliminari connesse agli impegni oggetto di pagamento della Misura 215.

Pertanto, l'Amministrazione potrà decidere di non effettuare la visita di controllo aziendale prevista sul 100% delle aziende beneficiarie, fermo restando l'obbligo di verifica di tutte le condizioni specifiche connesse al pagamento degli aiuti (operazioni preliminari o parti di esse non oggetto di finanziamento pubblico, numero di UBA dichiarate in domanda dal beneficiario ed oggetto di impegno/pagamento, ecc.)

In sede di verifica finale delle domande di pagamento, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione o gestione delle operazioni.

Su un campione del 5% delle domande, estratto da AGREA, saranno condotti inoltre specifici **controlli "in loco"** ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 65/2011. Tali controlli dovranno verificare, in ciascuno dei ricoveri oggetto di impegno:

- che gli animali effettivamente allevati (come consistenza media) non siano inferiori alle UBA oggetto di impegno / pagamento;
- che gli animali effettivamente presenti, (come consistenza puntuale) non superino e non abbiano superato nel periodo a cui è riferito il controllo, il numero di animali potenzialmente allevabili, fatto salvo l'ulteriore margine di tolleranza del 5% attribuito a questi ultimi (UBA);
- che questi siano in regola con le norme di identificazione e registrazione degli animali;
- che siano rispettati gli impegni e vincoli previsti dalla Misura.

I controlli di cui alla seconda, terza e quarta linea dovranno essere eseguiti anche in ciascuno dei ricoveri non oggetto di impegno.

Se nell'ambito del controllo sulla consistenza zootecnica effettuato nel corso di una annualità di impegno fosse riscontrata una presenza media sul periodo parziale (dal momento di presentazione della domanda di pagamento al momento di controllo) inferiore al numero delle UBA oggetto di impegno/pagamento, si dovrà programmare il completamento del controllo dopo il termine dell'annualità, per il riscontro del dato medio annuale.

Se su uno o più ricoveri si riscontrasse in un qualsiasi momento del periodo di impegno, anche in sede di controllo tecnico-amministrativo della prima domanda di pagamento, un superamento puntuale del numero di animali potenzialmente allevabili, il beneficiario sarà considerato inadempiente rispetto al requisito minimo di ammissibilità previsto dalla misura (rispetto delle Buone Pratiche Zootecniche – B.P.Z.) e sarà **revocata la concessione del sostegno per tutto il periodo di impegno.**

Una quota del campione controlli in loco sarà inoltre assoggettata al controllo di condizionalità; il sub campione condizionalità dovrà essere corrispondente almeno all'1% dei beneficiari della Misura; potranno essere considerati a tal fine i controlli effettuati sulla condizionalità sui medesimi beneficiari anche se derivanti da estrazioni riferite ad altre Misure o alla domanda unica.

Domande di pagamento successive alla prima

Il controllo delle domande andrà eseguito, da parte dell'Amministrazione competente, secondo le modalità che verranno stabilite da AGREA.

Per tali controlli valgono le indicazioni sul controllo in loco già definite per la prima domanda di pagamento.

Nessun aiuto potrà essere erogato nell'annualità di impegno in cui il beneficiario non presenta domanda di pagamento o la presenta oltre la scadenza annuale.

Se l'omissione della domanda di pagamento annuale è conseguenza della cessazione dell'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore, la concessione del sostegno dovrà essere revocata con recupero delle annualità già erogate. Negli altri casi, da parte dell'ufficio istruttore dovrà essere comunque controllata la continuità dell'impegno, e se la verifica avrà dato esito positivo il beneficiario potrà continuare a presentare domande di pagamento nelle annualità successive.

Cambi Beneficiario/Subentro Impegni

Nel caso in cui, nel corso d'esecuzione di un impegno, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, si applica quanto previsto nel paragrafo 13 del POM di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2017 del 27/12/2011, secondo le modalità stabilite da A.G.R.E.A..

Il soggetto subentrante deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15/09/03;

Istruttoria delle domande di pagamento

L'istruttoria delle domande di pagamento sarà compiuta secondo le disposizioni che dovranno essere definite da A.G.R.E.A. .

Gli elenchi di liquidazione approvati dalle Amministrazioni competenti saranno trasmessi ad AGREA per l'erogazione degli aiuti.

26. Controlli

Per poter garantire la controllabilità della Misura, i beneficiari dovranno annotare obbligatoriamente, sui registri di carico e scarico aziendale, il numero del ricovero a cui si riferisce ciascun movimento dei capi registrato.

Potranno valere a questo fine anche altre forme di registrazione analitica dei movimenti dei capi che le aziende beneficiarie abbiano già in uso, purché idonee a permettere l'individuazione delle consistenze di animali di ciascun ricovero aziendale sottoposto a impegno.

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (UE) 65/2011 e sue modifiche ed integrazioni - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4".

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all'applicazione delle misure attuative ed integrative in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1187 del 4 agosto 2011 recante "Reg. (CE) 1698/2005. PSR 2007-2013, Asse 2, Misura 215 pagamenti per il benessere degli animali. Individuazione delle violazioni di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata di cui al Reg. (UE) 65/2001 e al D.M. MIPAAF 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 131 del 18/08/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (A.G.R.E.A.) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Irregolarità

Per i casi di "inadempimento" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare agli artt. 18, 19 e 21 del Reg. (UE) 65/2011 ed allo specifico sistema sanzionatorio.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011 e art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009).

a. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti per impegni di miglioramento del benessere degli animali

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nella Misura 215, nell'Allegato 2 al P.S.R. e nel "Manuale tecnico per l'attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013".

I requisiti richiesti per l'accesso agli aiuti della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di impegno, pena la revoca della concessione del sostegno ed il recupero degli aiuti come dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 65/2011.

In relazione ad ogni singolo impegno di miglioramento del benessere animale oggetto di domanda, inoltre, gli aiuti concessi sono revocati qualora il soggetto beneficiario non realizzi le operazioni preliminari entro i termini stabiliti o realizzi operazioni preliminari difformi da quelle connesse all'attuazione dell'impegno medesimo.

b. Difformità di UBA

Per i casi di "difformità" delle UBA si rimanda in particolare all'art. 17 del Reg. (UE) 65/2011, e a quanto specificato al paragrafo 30 "Domande di pagamento".

Per le specie diverse dai bovini ed ovicaprinini (suini ed avicoli) si applica quanto prescritto all'art. 17 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e a successive integrazioni.

Gli indici di conversione in UBA adottati per l'applicazione della Misura sono unicamente quelli stabiliti dall'Allegato V del Reg. (CE) 1974/2006.

Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti per il benessere degli animali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

c. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 215 sono specificati nell’Allegato 2 al P.S.R. del P.S.R. 2007-2013 e nel “Manuale tecnico per l’attuazione della Misura 215 del P.S.R. 2007-2013”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero periodo di impegno.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 ed all’art. 14 del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto per quanto riguarda l’individuazione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti e la conseguente determinazione degli importi da ridurre. Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Misura 215, compreso il caso in cui non risultino ammissibili a pagamento impegni di nuova introduzione; in tale evenienza si procederà alla revoca della concessione ed al recupero degli aiuti percepiti ai sensi dell’art. 5 del Reg. (UE) 65/2011 e dell’art. 80 del Reg. (CE) 1122/2009.

La Regione Emilia-Romagna, con la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 1187/2011 – e successive modifiche - ha disciplinato gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (UE) 65/2011.

Ai fini del rispetto della Condizionalità si richiamano:

- il Reg. (CE) n. 73/2009, artt. 4, 5 e 6 e Allegati II e III;
- il Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009

In applicazione dell’art. 51 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche, i beneficiari degli aiuti previsti dalla presente Misura sono tenuti al rispetto dei requisiti di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come recepiti dallo Stato italiano dal Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e dalla Regione Emilia-Romagna con le deliberazioni che vengono adottate per ciascun anno solare.

Ai fini dell’attuazione dei controlli di Condizionalità si richiamano inoltre:

- il Reg. (UE) n. 65/2011;
- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni .

Durante il periodo di impegno, i beneficiari dovranno altresì rispettare i requisiti minimi previsti dalla Buona Pratica Zootecnica così come richiamati nell’Allegato 2 al PSR 2007-2013.

In ogni caso, la mancata ottemperanza alle pertinenti norme della condizionalità e degli ulteriori standard previsti dalla B.P.Z. comporterà anche l’applicazione dell’art. 15 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

27. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi e successive modifiche ed integrazioni:

- D.G.R. n. 2017 27 dicembre 2011 che approva il Programma Operativo della Misura 215 (P.O.M.)

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.R.E.A.) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1290/2005
- Reg. (CE) n. 1698/2005
- Reg. (CE) n. 1974/2006
- Reg. (UE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Reg. (CE) n. 73/2009
- Reg. (CE) n. 74/2009
- Reg. (CE) n. 1122/2009.

Per quanto non previsto si rimanda ad ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Il presente Bando è consultabile sul sito internet <http://www.provincia.re.it> .